Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 19 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 264 del 19 novembre 1938-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Società generale esplosivi e munizioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1938-XVI. — **« F.I.L.P. » Società anonima Fabbrica Italiana Lime di Precisione, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1938-XVII. — **Società anonima ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani), in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima italiana per le strade ferrate della Sardegna, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora pre-

sentate per il rimborso. — **Société anonyme de Consommation, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII. — **Comune di Salò:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1938-XVII. — **« S.A.C.R.A.S. » Società Anonima Compere Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII. — **Società anonima emiliana di ferrovie tramvie ed automobili (ex ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale), in Modena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1938-XVII. — **Società anonima « Reggiane » Officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima padovana Francesco Petrarca, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1938-XVI. — **Città di Legnano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « La Centrale » per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.
Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.
Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.
Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

CAPO II.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA.

Art. 8.

Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9.

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Art. 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principî religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o ai cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *e*) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonchè dell'art. 13, lett. *h*):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. *b*), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16.

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. *b*), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17.

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25.

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI —
DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1729.
Modificazione alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modifiche nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2651;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1° dell'art. 1 è sostituito dal seguente: « Gli alberghi, le pensioni e le locande sono classificati nelle seguenti categorie:

« Alberghi: di lusso, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, di quarta categoria.

« Pensioni: di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria.

« Locande: categoria unica ».

Nel 1° comma dell'art. 2 alle parole « degli alberghi e delle pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

Negli articoli 2 e 3 alla parola « Triennio » è sostituita la parola « Biennio ».

Nel comma 2° dell'art. 2 alla parola « Anno » è sostituita la parola « Semestre ».

Nell'art. 3 alle parole « degli alberghi e delle pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, delle pensioni e delle locande »; alla parola « Agosto » è sostituita la parola « Giugno » e alle parole « dell'albergo e della pensione » sono sostituite le parole: « dell'albergo, della pensione e della locanda ».

Nell'art. 4 alle parole « degli alberghi e delle pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, delle pensioni e delle locande », alle parole « gli alberghi e le pensioni » sono sostituite le parole: « gli alberghi, le pensioni e le locande ».

Nel comma 2° dell'art. 5 alle parole « al proprio albergo o alla propria pensione » sono sostituite le parole: « al proprio albergo, alla propria pensione o alla propria locanda ».

Il n. 4 del 1° comma dell'art. 6: 4° « da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale della finanza locale) » è sostituito dal seguente: 4° « da un rappresentante del Ministero delle finanze ».

Nell'art. 7 al comma 1° alle parole « degli alberghi e delle pensioni distinte per categoria » sono sostituite le parole: « degli alberghi e delle pensioni distinte per categoria e delle locande »; al comma 2° alle parole « per gli alberghi e le pensioni » sono sostituite le parole: « per gli alberghi, le pensioni e le locande ».

Nell'art. 9 alle parole « di un albergo o di una pensione » sono sostituite le parole seguenti: « di un albergo di una pensione o di una locanda ».

Nel comma 2° dell'art. 11 alle parole « tre anni » sono sostituite le parole « due anni ».

Nel comma 3° dell'art. 12 alle parole « l'indennità non potrà in nessun caso superare la quinta parte del prezzo complessivo della locazione per un triennio » sono sostituite le parole: « l'indennità non potrà in nessun caso superare la terza parte del prezzo complessivo della locazione per un biennio ».

Nell'art. 13 alle parole « di albergo o pensione » sono sostituite le seguenti: « di albergo, di pensione e di locanda ».

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dal caso previsto al precedente art. 2 dalle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 17, qualora un albergo o una pensione non abbia tutti i requisiti necessari per rimanere nella categoria alla quale è stato assegnato anche in via definitiva, l'Ente provinciale per il turismo territorialmente competente, provvede alla sua declassificazione ed alla sua assegnazione alla categoria competente.

« Il provvedimento è comunicato dallo stesso Ente provinciale per il turismo al titolare della licenza dell'albergo o della pensione. Entro 30 giorni dalla comunicazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura popolare il quale decide in merito a mente del precedente art. 6. Il ricorso sospende la esecuzione del provvedimento ».

Nell'art. 16 alle parole « degli alberghi e pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, pensioni e locande ».

Nell'art. 17 alle parole « di albergo o pensione » sono sostituite le parole: « di albergo, pensione o locanda ».

Nell'art. 18 alle parole « di albergo o pensione » sono sostituite le parole: « di albergo, pensione o locanda ».

Nell'art. 19 al comma 1° alle parole « gli alberghi e pensioni » sono sostituite le parole: « gli alberghi, le pensioni e le locande ».

Il comma 2° è sostituito dal seguente: « per la prima applicazione del presente decreto, il biennio di classifica avrà inizio dal 1° gennaio 1940-XVIII ».

Sono soppressi i rimanenti commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 19.

Art. 2.

L'allegato annesso al R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651 è sostituito da quello allegato al presente decreto vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 49. — MANCINI

ALLEGATO

Nel procedere all'assegnazione della classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, gli Enti provinciali per il turismo terranno innanzi tutto conto del genere della clientela che frequenta i singoli esercizi, della tradizione e della importanza generalmente attribuita ai singoli esercizi, i quali dovranno possedere i sottoindicati requisiti constatati nella attrezzatura degli esercizi stessi. Gli enti stessi provvederanno a segnalare al Ministero della cultura popolare i casi speciali nei quali si rende opportuna l'applicazione delle deroghe sottoindicate.

Gli alberghi della categoria di lusso debbono avere:

1) Sale di ritrovo, di lettura, scrittura, trattenimento, giuoco, ristorante e banchetti, locale di mescita e sale da ballo, tutte arredate con eleganza e signorilità, con ricchezza di decorazioni accurate anche nei dettagli (impianti sanitari relativi ai locali pubblici in armonia con l'importanza di essi); apparecchio radio;

2) Scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile antico, e a tipo antico, impianto di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante i mesi invernali;

3) Camere arredate con lo stesso tono dei saloni di ritrovo anche se di stile diverso, sempre offrenti la massima comodità di arredamento e di conforto;

4) Non meno di metà delle camere dovranno essere provviste di bagno e gabinetto annesso, speciali deroghe potranno essere consentite con provvedimento del Ministro per la cultura popolare per quegli esercizi situati in località balneari, termali, oppure in casi in cui la speciale architettura antica dello stabile non consenta la installazione di bagni nella proporzione indicata;

5) Le camere senza bagno saranno fornite di acqua corrente calda e fredda (anche quelle adibite al personale di servizio e degli ospiti); per ogni piano vi dovrà essere un congruo numero di gabinetto e bagni comuni;

6) I servizi di chiamata per il personale devono essere a segnalazione luminosa;

7) Apparecchi telefonici in ogni stanza per il servizio interno e per il servizio esterno nelle località capoluogo di provincia, nelle altre località, apparecchi in ogni stanza per il servizio interno, ed una cabina telefonica per piano;

8) Almeno un ascensore per ospiti, un montavivande, un montacarichi, ed una scala di servizio (salvo casi speciali nei quali l'albergo non abbia più di due piani e renda quindi superfluo il servizio di montacarichi in detta forma); speciale deroga potrà essere fatta con provvedimento del Ministro per la cultura popolare qualora l'architettura dello stabile antica o a stile antico non consenta la effettuazione dei lavori;

9) Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora con impianto di importanza adeguata alla categoria);

10) Impianti di cucina moderna, camere fredde (ghiacciaie);

11) Biancheria, stoviglie, argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti che formano l'esercizio;

12) Personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'azienda e alle peculiari esigenze della clientela con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio. La maggior parte del personale dovrà conoscere le principali lingue estere.

Gli alberghi di 1ª categoria debbono avere:

1) Sala di ritrovo e di lettura, locale mescita e ristorante arredati e decorati con gusto, ed in ambienti signorili;

2) Almeno un terzo delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso; speciali deroghe potranno essere consentite con provvedimento del Ministro per la cultura popolare per quegli esercizi situati in località balneari, termali oppure in casi in cui la speciale architettura antica dello stabile non consenta la installazione dei bagni nella proporzione indicata;

3) Le camere senza bagno escluse quelle per il personale di servizio degli ospiti fornite di acqua corrente calda e fredda, segnalazione di chiamata silenziosa;

4) Impianti di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante l'inverno;

5) Impianti sanitari comuni secondo gli ultimi dettami di igiene; almeno un bagno ed un gabinetto comune per ogni piano;

6) Normalmente impianto telefonico nelle camere per gli esercizi siti in città capoluoghi di provincia o almeno una cabina telefonica per piano; nelle altre località almeno una cabina telefonica per piano;

7) Un ascensore per persone ed un montacarichi, un montavivande (salvo casi speciali nei quali l'albergo non abbia più di due piani e renda quindi superfluo il servizio del montacarichi in detta forma); speciale deroga potrà essere fatta con provvedimento del Ministro per la cultura popolare qualora la struttura dello stabile non consenta la effettuazione dei lavori;

8) Tutte le stanze dovranno essere decorate con distinzione anche se con sobrietà;

9) Le porcellane, l'argenteria, la biancheria, ecc., saranno di prima qualità ed in relazione al tipo dell'arredamento dell'albergo;

10) Il servizio dei pasti del ristorante sarà fatto a tavole separate ed il servizio sarà separato per ciascuna tavola.

I capi servizio dovranno conoscere le principali lingue estere ed il complessivo numero del personale dovrà essere proporzionato all'importanza dell'azienda, ad ogni modo sufficiente ad una precisa esplicazione del servizio stesso. Il personale avrà uniformi di servizio.

Gli alberghi di 2ª categoria devono avere:

1) Locali comuni decorosamente arredati e sufficienti;

2) Di regola 40 stanze per ospiti con almeno un bagno privato o comune per ogni 10 camere, in ogni caso però un bagno ed un gabinetto comune per piano;

3) Acqua corrente nelle camere, illuminazione e campanelli elettrici;

4) Servizi sanitari comuni secondo le norme di igiene;

5) Arredamento delle stanze decoroso, servizio di biancheria, porcellane ed argenterie adeguate;

6) Apparecchio telefonico collegato con la rete urbana ed interurbana, salvo comprovata impossibilità;

7) Impianti di riscaldamento per quegli esercizi che sono aperti durante l'inverno;

8) Personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;

9) Servizio dei pasti in apposita sala con tavoli separati.

Gli alberghi di 3ª categoria devono avere:

1) Almeno un locale per uso comune ed una sala da pranzo;

2) Di regola 30 stanze;

3) Se l'esercizio ha 30 stanze almeno un bagno comune, se di più di 30 stanze almeno due bagni comuni. In ogni caso un gabinetto a chiusura idraulica per piano, con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale d'igiene;

4) Illuminazione e campanelli elettrici, salvo comprovata impossibilità;

5) I fabbricati non devono comprendere e non devono essere annessi a stalle ed altri esercizi del genere, e devono

essere gestiti da un proprietario od altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione dell'albergo.

Gli alberghi di 4ª categoria devono avere:

1) Almeno un locale per uso comune;

2) Di regola non meno di 9 camere e non oltre 30 stanze;

3) Un bagno comune ed un impianto per doccia un gabinetto a chiusura idraulica per piano, con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale di igiene;

4) Illuminazione e campanelli elettrici, salvo comprovata impossibilità;

5) Devono essere gestiti da un proprietario od altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione dell'albergo.

Gli alberghi che forniscono il solo alloggio sono classificati con gli stessi criteri nelle sopra indicate categorie non tenendo conto dei requisiti richiesti per la preparazione e la fornitura dei pasti.

Le pensioni di prima categoria devono avere:

1) Locali comuni decorosamente arredati e sufficienti;

2) Di regola più di 30 stanze per ospiti, con non meno di un bagno privato o comune per 10 camere, in ogni caso un bagno ed un gabinetto comune per piano. Acqua corrente nelle camere;

3) Servizi sanitari secondo le norme di igiene vigenti;

4) Apparecchi telefonici collegati con la rete urbana ed interurbana, secondo le possibilità locali;

5) Arredamento delle stanze decoroso, servizi di biancheria, porcellane e posaterie adeguati;

6) Impianto di riscaldamento per quegli esercizi che sono aperti durante l'inverno;

7) Personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;

8) Servizio di pasti in apposita sala con tavoli separati.

Le pensioni di 2ª categoria devono avere:

1) Almeno un locale di uso comune ed una sala da pranzo;

2) Di regola fino a 30 stanze;

3) Se l'esercizio ha 30 stanze almeno un bagno comune se più di 30 stanze almeno due bagni comuni. Un gabinetto a chiusura idraulica per piano con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale d'igiene;

4) Illuminazione e campanelli elettrici, secondo le possibilità locali;

5) Devono essere gestite da un proprietario o da altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione della pensione.

Le pensioni di 3ª categoria devono avere:

1) Almeno un locale per uso comune;

2) Di regola da 9 a 20 stanze;

3) Un bagno comune o un impianto di doccia un gabinetto a chiusura idraulica per piano con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale d'igiene;

4) Illuminazione campanelli elettrici, secondo le possibilità locali;

5) Devono essere gestite da un proprietario o da altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione e della pensione.

Locande: gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica verranno denominate locande.

Dipendenze: le dipendenze degli alberghi e pensioni saranno di norma classificate in una categoria inferiore della casa madre.

Eventuali deroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministro per la cultura popolare qualora concorrano particolari circostanze di attrezzatura, di ubicazione e di arredamento che pongano la dipendenza in condizione di offrire alla clientela il medesimo trattamento della casa madre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 settembre 1938-XVI, n. 1730.
Autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare il contributo di fognatura in base alle norme contenute nel regolamento deliberato dal Consiglio comunale nelle tornate del 25 febbraio e 21 novembre 1910 e successive modificazioni.

Gli effetti dell'autorizzazione di cui al presente articolo si estendono anche ai contributi di fognatura imposti o da imporre nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 69. — MANCINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1938-XVII.
Nomina del prof. Fodale Ernesto a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito,

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1938-XVI, con il quale il prof. Fodale Ernesto è stato nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da imprese di assicurazione;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1938-XVII con il quale il dottor Pellegrini Giampietro Domenico, membro della Corporazione suddetta, quale rappresentante dei dipendenti da banche popolari e casse rurali, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione stessa quale rappresentante dei dipendenti dalle imprese di assicurazione, in sostituzione del prof. Fodale Ernesto;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina del prof. Fodale Ernesto a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da banche popolari e da casse rurali in sostituzione del dott. Pellegrini Giampietro Domenico;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Fodale Ernesto, cessa dalla carica di membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da imprese di assicurazione, ed è nominato membro della Corporazione stessa quale rappresentante dei dipendenti da banche popolari e da casse rurali, in sostituzione del dott. Pellegrini Giampietro Domenico.

Roma, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4392)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1938-XVII.
Nomina del dott. Pellegrini Giampietro Domenico a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dottor Pellegrini Giampietro Domenico è stato confermato nella carica di membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da banche popolari e da casse rurali, per il triennio 21 aprile 1936-20 aprile 1939;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1938-XVI, con il quale il prof. Fodale Ernesto è stato nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da imprese di assicurazione;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del dottor Pellegrini Giampietro Domenico, a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti dalle imprese di assicurazione, in sostituzione del prof. Fodale Ernesto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dottor Pellegrini Giampietro Domenico, cessa dalla carica di membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da banche popolari e da casse rurali, ed è nominato membro della Corporazione stessa, quale rappresentante dei dipendenti dalle imprese di assicurazione, in sostituzione del prof. Fodale Ernesto.

Roma, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4393)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1938-XVII.
Nomina del dott. D'Amelio Mario a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1938-XVII, con il quale il dott. Dini Arnaldo, membro della Corporazione suddetta quale rappresentante dei banchieri privati, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione stessa, quale rappresentante dei dirigenti di aziende bancarie;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina del dottor D'Amelio Mario a membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei banchieri privati, in sostituzione del dott. Dini Arnaldo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dottor D'Amelio Mario è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei banchieri privati, in sostituzione del dott. Dini Arnaldo.

Roma, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1938-XVI.
Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della provincia di Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 precedente;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto, nella provincia di Asti, pei comuni di Canelli, Castagnole delle Lanze, Calosso, S. Marzano Moasca della circoscrizione distrettuale delle imposte di Canelli e pel comune di Costigliole d'Asti della circoscrizione distrettuale di Asti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1939-XVII pei comuni di Canelli, Castagnole delle Lanze, Calosso, S. Marzano Moasca e Costigliole d'Asti e da tale data cesserà per essi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel

(4394)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1938-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella-Maccarese »;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino al 15 novembre 1938-XVII;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella Maccarese », è prorogato fino al 15 dicembre 1938-XVII.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(4395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Novantatreesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 368, con il quale ai signori Cassi e Giuseppina Trilli è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare la sorgente denominata « Riccione », sita in territorio del comune di Riccione, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 31 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 369, con il quale la quota di 16/1605 spettante al signor Giovanni Piazza sulla miniera zolfifera denominata « Scianna » è trasferita al signor Ferrara Giovanni, quale amministratore della Società in accomandita semplice Guarneri, Ferrara & C.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 384, con il quale alla S. A. Mineraria Monte Amiata è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di mercurio, siti in località denominata « Bagni di S. Filippo », in territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Castiglion d'Orcia, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 383, con il quale alla S. A. Miniere Tiberine, con sede in Firenze, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dal 30 maggio 1938, la proroga della concessione della miniera di lignite denominata « Fattoria del Gogo », sita in territorio del comune di Torgiano, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 357, con il quale alla Soc. An. Industria e Commercio Anidride Carbonica « I. A. C. » con sede in Roma, è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di anidride carbonica denominata « Campo Cesoni », site in territorio del comune di Cittaducale, provincia di Rieti.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1938 registro 7 Corporazioni, foglio 386, con il quale alla S. A. per l'escavo e l'industria dei minerali di alluminio, con sede in Trieste, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Gomilla » in territorio del comune di Grisignana, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 387, con il quale alla S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di magnesite siti in località denominata « Baldissero » in territorio dei comuni di Castellamonte e Vidracco, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 390, con il quale ai signori Calderone Pietro e Casalicchio Emanuele è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare la miniera di zolfo « Bordonaro » in territorio di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento.

(4414)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). **Elenco n. 165.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4595 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4596 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10897 — Data: 4 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Landolina Gaetano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 631 — Data: 15 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Artioli Vittorio fu Pasquino — Titoli del Debito pubblico: Cartelle prestito del Littorio, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 12 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Capigatti Tebaldo — Titoli del Debito pubblico: Cartelle prestito del Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6800 — Data: 3 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassarà Gaspare di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13769 — Data: 9 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Meschini Elvira fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6841 — Data: 26 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Lo Paro Salvatore d'ignoti — Titoli del Debito pubblico: quietanze: capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Iacono Giulietta di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 1° gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Mulè Aurelio di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: un certificato del Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 11.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(4162)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 225

del 16 novembre 1938-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,50
Francia (Franco)	50,15
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,39
Danimarca (Corona)	3,9955
Germania (Reichsmark)	7,6365
Norvegia (Corona)	4,4965
Olanda (Fiorino)	10,2725
Polonia (Zloty)	357,15
Portogallo (Scudo)	0,8125
Svezia (Corona)	4,61
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5853
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,14
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,925
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,70
Id. Id. 5 % (1936)	94,925
Rendita 5 % (1935)	94,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,70

Media dei cambi e dei titoli — N. 226

del 17 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,30
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,9865
Germania (Reichsmark)	7,611
Norvegia (Corona)	4,4865
Olanda (Fiorino)	10,30
Polonia (Zloty)	357,20
Portogallo (Scudo)	0,8107
Svezia (Corona)	4,6015
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,925
Id. 3,00 % Lordo	51,425
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,60
Id. Id. 5 % (1936)	94,875
Rendita 5 % (1935)	94,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 %, n. 223616, intestato a Canzi Maria fu Andrea moglie di Lodovico Ghiringhelli fu Pietro, dom. in Baggio (Milano), vincolato per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	126399	476 —	Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Ines* fu *Antonio*, moglie di *Poletti* Eduardo, dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene da vendita di immobili giusta atto 30 dicembre 1920 per notaio Jemini di Alessandria, spetta a Bigatti *Ines* fu *Antonio* moglie di Poletti Eduardo dom. a Torino ed in mancanza di prole della detta Bigatti *Ines* a lei sopravvivente la rendita stessa sarà devoluta alla prole di Bigatti Pietro fu Antonio se sarà a lui sopravvivente ed in difetto alla prole di Ravizza Mario fu Alessandro, ecc.	Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di *Poletto* Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene da vendita di immobili giusta atto 30 dicembre 1920, per notaio Jemini di Alessandria, spetta a Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di *Poletto* Eduardo, dom. a Torino ed in mancanza di prole della detta Bigatti *Adele-Ines* a lei sopravvivente la rendita stessa sarà devoluta ecc., come contro.
Id.	160060	1365 —	Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Ines* fu *Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio di questa rendita che proviene come dall'atto di divisione 7 aprile 1921, rogito Borghesio notaio in Corio, e decreti 25 giugno e 20 dicembre 1921 del Tribunale di Torino spetta a Bigatti *Ines* fu *Antonio* moglie di Poletto Eduardo, dom. in Torino e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi di detta Bigatti *Ines* a lei sopravviventi sarà devoluta alla prole di Bigatti Pietro a lui sopravvivente.	Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio di questa rendita che proviene come dall'atto di divisione 7 aprile 1921 rogito Borghesio notaio in Corio, e decreti 25 giugno e 20 dicembre 1921 del Tribunale di Torino spetta a Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di Poletto Eduardo, dom. in Torino e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi di detta Bigatti *Adele-Ines* a lei sopravviventi sarà devoluta alla prole di Bigatti Pietro a lui sopravvivente.
Id.	137678	2065 —	Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Ines* fu *Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita la quale proviene da vendita di immobili operata con atto 26 febbraio 1921 rog. Pallavidino notaio in Oviglio coi N.ri di repertorio 5906-5907-5908 spetta a Bigatti *Ines* fu *Antonio* moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino, e la rendita in mancanza di figli legittimi della detta Bigatti *Ines* a lei sopravviventi sarà devoluta alla prole nascitura di Bigatti Pietro.	Figli nati nascituri sopravviventi di Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita la quale proviene da vendita di immobili operata con atto 26 febbraio 1921 rog. Pallavidino notaio in Ovigllo coi N.ri di repertorio 5906-5907-5908 spetta a Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi della detta Bigatti *Adele-Ines* a lei sopravviventi ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1902)	27268	87,50	*De* Annetta Teresina di Michele, minore sotto la p. p. del padre dom. ad Arena (Catanzaro).	Annetta Teresina di Michele ecc., come contro.
Cons. 3,50%	614353	133 —	*De* Annetta Teresina di Michele, nubile, dom. in Arena (Catanzaro).	Annetta Teresina di Michele, minore sotto la p. p. del padre dom. in Arena (Catanzaro).
P. R. 3,50 %	150204	56 —	Corti *Giuseppe* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Nibionno (Como).	Corti *Giuseppina* di Carlo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	427263 433014	35 — 35 —	*Merenda* Fiorina fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Gullo Angela dom. a Novara di Sicilia (Messina).	*Mirenda* Fiorina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gullo Angela, dom. a Novara di Sicilia (Messina).
Cons. 3,50%	723128	1207,50	*O'Donnoköe* Emilia fu Giulio, moglie di O'Donnoköe Guglielmo, con usufrutto vitalizio a favore di *Salvadori* Ida fu Celestino, ved. di Raffanini Giulio.	*Raffanini* Emilia fu Giulio, moglie di O'Donnoköe Guglielmo, con usufrutto vitalizio a favore di *Salvatori* Ida fu Celestino ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	231798	318,50	*Palazzi Ezio* fu Gaspare, dom. in Piegaro (Perugia).	*Paolozzi Paolo-Guglielmo* fu Gaspare dom. in Piegano (Perugia).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	235666	350 —	*Ramezzano* Francesco-Domenico fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maria Podestà fu Antonio ved. *Ramezzano* dom. a Rivarola fraz. del comune di Carasco (Genova).	*Remezzano* Francesco-Domenico fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maria Podestà fu Antonio, ved. *Remezzano*, dom. a Rivarola fraz. del comune di Carasco (Genova).
Id.	714998	35 —	Giovine Margherita fu Michele, moglie di Ariolfo *Bartolomeo*, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria) vincolato per dote.	Giovine Margherita fu Michele, moglie di Ariolfo *Giuseppe-Bartolomeo* dom. a Nizza Monferrato (Alessandria) vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	503916	94,50	Cesarano *Dolores*, Assunta e Vincenzo di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre in parti uguali, dom. a Napoli.	Cesarano *Addolorata*, Assunta e Vincenzo di Giovanni, minori ecc., come contro.
Id.	479392	497 —	Vitali Alessandro fu Antonio, dom. a Milano, con usufrutto a Pescio *Matilde* fu Luigi, ved. Pernigotti, dom. a Genova.	Come contro con usufrutto a Pescio *Matilde* fu Luigi ecc., come contro.
Id.	397691	147 —	Schepis *Giuseppe* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bruno Maria fu Giuseppe, ved. Schepis, dom. a Pace del Mela (Messina).	Schepis *Giuseppa* fu Giuseppe ecc., come contro.
Id.	60692	35 —	Rey Ernesto fu Giuseppe-Ambrogio dom. a Salbertrand (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Filippina* fu Francesco, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio dom. a Salbertrand (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Maria-Francesca-Filippina* fu *Giovanni-Francesco*, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio, dom. a Salbertrand (Torino).
Id.	606693	35 —	Rey Giuseppe fu Giusepe-Ambrogio, dom. a Salbertrand (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Filippina* fu Francesco, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio dom. a Salbertrand (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Maria-Francesca-Filippina* fu *Giovanni-Francesco*, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio, dom. a Salbertrand (Torino).
Cons. 3,50 %	200723	35 —	Bina *Angela* fu Giuseppe, nubile dom. a Torino:	Bina *Maria-Angela-Paola-Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
Id.	584978	770 —	Bina *Angiolina* fu Giuseppe, nubile dom. a Torino	Come sopra.
P. R. 3,50 %	436678	203 —	*Bombacigno* Maria-Pompea, Maria-Concetta, Antonio, Maria-Alessandra, Francesco e Giovanni fu Urbano, quest'ultimo minore sotto la p. p. della madre Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bombacigno* nonchè *Bombacigno* Urbano ed Anna fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ignelzi Maria di Luigi, tutti eredi indivisi di *Bombacigno* Urbano fu Francesco-Paolo, dom. a Troia (Foggia), con usufrutto vitalizio a favore di Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bombacigno* Urbano.	*Bambacigno* Maria-Pompea, Maria-Concetta, Antonio, Maria-Alessandra, Francesco e Giovanni fu Urbano, quest'ultimo minore sotto la p. p. della madre Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bambacigno* nonchè *Bambacigno* Urbano ed Anna fu Giuseppe, minori sotto la p. p della madre Ignelzi Maria di Luigi, tutti eredi indivisi di *Bambacigno* Urbano ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bambacigno* Urbano.
Cons 3,50 %	461751	4455,50	Nicosia Ferdinando fu *Giuseppe* dom. a Palermo.	Nicosia Ferdinando fu *Antonino-Giuseppe* domiciliato in Palermo.
Id.	482227	318,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	482228	1309 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	778003	19600 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	778106	2635,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	810402	693 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	810404	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	810403	504 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	810405	129,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	810406	1655,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	828491	3577 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	521466	42 —	Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Giuseppe*, dom. a Palermo	Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Antonio-Giuseppe* dom. a Palermo.
Id.	564361	19600 —	Come sopra	Come sopra
Id.	564536	2663,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	564537	2495,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	564538	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Id. Id.	211444 220126 542582	1498 — 52,50 150,50	Nicosia Giulia di *Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe dom. a Palermo, vincolato per dote.	Nicosia Giulia di *Antonino-Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio ecc., come contro
Id.	521465	45,50	Nicosia di Sangiaime Giulia fu *Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe dom. a Palermo.	Nicosia di Sangiaime Giulia fu *Antonino-Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, dom. a Palermo
Rendita 5%	83692	15 —	Nicosia Ferdinando fu *Giuseppe*, dom. a Palermo	Nicosia Ferdinando fu *Antonino-Giuseppe*, domiciliato a Palermo
Id.	83693	75 —	Come sopra	Come sopra
Id.	83694	725 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	83691	15500 —	Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Giuseppe* dom. in Palermo	Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Antonino-Giuseppe dom.* a Palermo
Id.	83690	1625 —	Nicosia Giulia fu *Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, dom. in Palermo	Nicosia Giulia fu *Antonino-Giuseppe*, moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, dom. in Palermo
Cons. 3,50%	531213	77 —	Majocchi Annunciata fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano.	Majocchi Annunciata fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano
Id.	531214	77 —	Majocchi *Celestina* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano	Majocchi *Celeste* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio ved. Majocchi Enrico, dom. a Milano
Id.	531215	77 —	Majocchi Luigi fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano	Majocchi Luigi fu Enrico, minore sotto la p. p della madre Trabattoni *Maria* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano
Id.	531216	3,50	Majocchi Annunciata, *Celestina* e Luigi fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio, ved. Majocchi Enrico dom. a Milano	Majocchi Annunciata, *Celeste* e Luigi fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio, ved. Majocchi Enrico dom. a Milano
P. R. 3,50%	11080	115,50	*Tomaselli* Francesca fu Giovanni, moglie di Salvatore Bellia fu Salvatore dom. a New York	*Tomasello* Francesca fu Giovanni, moglie di Bellia Salvatore dom. a New York
Id.	138998	52,50	*Tommaselli* Francesca fu Giovanni, moglie di Bellia Salvatore dom. a New York	Come sopra
Prest. Naz. 5%	23073	300 —	*Leonardo* Battistà di Vito dom a New York	*Battista Leonardo*, di Vito dom. a New York
P. R. 3,50%	18162	140 —	Come sopra	Come sopra
Id.	89173	350 —	*Leonardo* Battista di Vito dom. in Palo del Colle (Bari)	*Battista Leonardo* di Vito, dom. a Palo del Colle (Bari)
Id. Id.	50062 59529	280 — 175 —	*Leonardi Battista* di Vito dom. a Palo del Colle (Bari)	*Battista Leonardo* di Vito dom. a Palo del Colle (Bari)
Id.	62143	350 —	*Imperlino* Anna di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Benevento	*Imperlini* Anna di Giuseppe, minore ecc., come contro
Id.	62144	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	62145	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50%	709584	28 —	Bertelli Eugenio di Amedeo dom. a Rezzato (Brescia), con usufrutto a Scalmana *Elisabetta* fu Stefano nubile dom. a Bedizzole (Brescia)	Come contro, con usufrutto a Scalmana *Elisa* fu Stefano, nubile ecc.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono noven. del Tesoro 4% 1943	277	Capitale 13600 —	Ciciriello Francesco fu *Vincenzo*, minore sotto la p. p. della madre *Ventola* Nunzia, fu Francesco dom. a (Bari), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore della predetta signora *Ventola* Nunzia fu Francesco, ved. Ciciriello	Ciciriello Francesco fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Vendola* Nunzia fu Francesco, dom. a Bari, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore della predetta signora *Vendola* Nunzia fu Francesco, ved. Ciciriello
Cons. 3,50%	558372	35 —	Donato *Maria* fu Michele, moglie di Donato Giuseppe, dom. a Romano Canavese (Torino)	Donato *Teresa-Maria* fu Michele, moglie di Donato Giuseppe, dom. a Romano Canavese (Torino)
Id.	566699	35 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50%	58029	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	58030	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	259445	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380457	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	355228	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	437144	210 —	Donato *Maria* fu Michele ved. di Donato Giuseppe dom. a Romano Canavese (Aosta)	Donato *Teresa-Maria* fu Michele ved. di Donato Giuseppe, dom. a Romano Canavese (Aosta)
Id.	170733	108,50	Frezza Sebastiano di Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce); vincolato di usufrutto a favore della Congregazione di carità di Galatone (Lecce) fino al giorno della morte di Buja *Giovanna*, madre del titolare.	Frezza Sebastiano di Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce); vincolato di usufrutto a favore della Congregazione di carità di Galatone (Lecce) fino al giorno della morte di Buja *Agata-Giovanna*, madre del titolare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3945)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani (Palermo), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 febbraio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani, con sede nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 1938-XVI col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata cooperativa;

Considerato che i signori dott. Giuseppe Maniscalco ed Antonino Vernaci, membri del Comitato di sorveglianza, hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Antonino Geraci di Antonino e Salvatore Di Giorgio fu Vito sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani in liquidazione, avente sede nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori dott. Giuseppe Maniscalco ed Antonino Vernaci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4409)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 settembre 1938-XVI, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta);

Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerato che il dott. Giuseppe Capizzi, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Pietro Vullo fu Pietro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia, avente sede nel comune di Delia (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dottor Giuseppe Capizzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

V. Azzolini

(4410)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 settembre 1938-XVI, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta);

Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerato che il dott. Giuseppe Capizzi, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Pietro Vullo fu Pietro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia, avente sede nel comune di Delia (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dottor Giuseppe Capizzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

V. Azzolini

(4411)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1938-XVI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1938-XVI, n. 79 che bandisce un concorso a dieci posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 dello stesso decreto che riserva di fissare le date delle prove scritte con successivo provvedimento;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto sono fissate nei giorni 25, 26, 27 del mese di novembre 1938-XVII.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

p. Il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Giacomo Medici

(4418)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e dattilografia nelle Regie scuole e Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI, col quale sono stati indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e dattilografia nelle Regie scuole e istituti di istruzione media;

Veduto il decreto Ministeriale 14 settembre 1938-XVI, col quale sono stati riaperti i termini per l'ammissione agli esami di abilitazione, indetti col succitato decreto Ministeriale;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1908-11-2/1.31 del 15 novembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media, banditi col decreto Ministeriale sopra citato, è stabilito come segue:

Data	Disciplina	Prova
12-XII-1938-XVII	calligrafia	scritta
13-XII-1938-XVII	»	grafica
14-XII-1938-XVII	»	grafica
15-XII-1938-XVII	dattilografia	scritta
16-XII-1938-XVII	»	scritta e grafica

Art. 2.

I candidati agli esami di abilitazione suddetti, in mancanza di comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nel presente diario e nelle sedi degli istituti, indicati nel decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI, presso i quali hanno chiesto di sostenere gli esami.

Le prove orali degli esami di abilitazione suddetti si svolgeranno immediatamente dopo le prove scritte e grafiche.

Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Bottai

(4429)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso a posti di sostituto direttore aggiunto negli Uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio successivo, registro 7 Corporazioni, foglio 148, col quale è stato indetto un concorso per esami a 40 posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Veduto il numero dei posti attualmente vacanti nei gradi superiori al 10° nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui a nota 17 dicembre 1937, n. 1908/15-1/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni, messi a concorso con l'art. 1 del decreto Ministeriale 25 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1938-XVI, registro 7 Corporazioni, foglio 148, è elevato da 40 a 60.

Art. 2.

Il termine massimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3 del citato decreto Ministeriale 25 giugno 1938-XVI, è prorogato a giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4417)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti al concorso a 6 posti di alunno d'ordine nel ruolo della marina mercantile

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese al registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 88, col quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* della Direzione generale della Marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina la assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visti i ruoli organici dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile approvati col R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto in data 9 agosto 1938-XVI col quale è stato indetto un concorso per sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile è soppresso e sostituito dal seguente: « Le donne sono escluse dal presente concorso ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BENNI

(4430)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Bari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 17 marzo 1938-XVI, concernente la costituzione, come appresso, della Commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento del posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Bari:

Presidente: Viafora dott. Filippo, vice prefetto;

Membri: Piras dott. Luigi direttore dell'Istituto di igiene della Regia università di Genova; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Regia università di Roma; Russo dott. Canio, coadiutore medico di 2ª classe presso l'Istituto di sanità pubblica; Chiodi prof. Vilfredo, direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze;

Segretario: Cieri dott. Vittorio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Visti gli articoli 71, 78 e 82 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno alla predetta Commissione, del presidente dott. Filippo Viafora;

Decreta:

Il dott. Giovanni Pezzali, vice prefetto, ispettore, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento del posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Bari, in sostituzione del dott. Viafora Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4419)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.